

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 1983

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

« Legge quadro sul pubblico impiego »
(1952), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione
degli articoli)

PRESIDENTE	Pag. 679, 684, 687 e <i>passim</i>
BONIFACIO (DC)	680, 685, 700
BRUGGER (Misto-SVP)	682
COLOMBO Vittorino (V.) (DC), relatore alla Commissione	683
LA RUSSA Vincenzo (DC)	682, 689
JANNELLI (PSI)	680
MAFFIOLETTI (PCI)	681, 687, 692 e <i>passim</i>
MANCINO (DC)	679, 684, 686
MODICA (PCI)	682, 685
NERI (DC)	688
NOCI (PSI)	688
PAVAN (DC)	681, 686
SAPORITO (DC)	684, 689, 697
SCHIETROMA, ministro per la funzione pub- blica	684, 699

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Legge quadro sul pubblico impiego » (1952), ap-
provato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione de-
gli articoli)

PRESIDENTE. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di-
segno di legge: « Legge quadro sul pubblico
impiego », già approvato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso il 19 gen-
naio scorso. Ricordo che la Commissione ha
iniziato l'esame dell'articolo 1, e che la di-
scussione è stata quindi rinviata per consen-
tire l'approfondimento di alcuni aspetti con-
troversivi dell'articolato.

MANCINO. Il gruppo della Demo-
crazia cristiana, che pure ha partecipato con
ripetuti interventi dei propri iscritti sia al
dibattito di carattere generale sia all'esame

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

dei singoli emendamenti presentati, ritiene che la situazione meriti una riflessione ad « alta voce » sull'opportunità di un varo spedito del disegno di legge da parte di ciascun Gruppo politico: sono infatti in corso trattative a livello nazionale per i rinnovi contrattuali che si svolgono in un quadro di incertezza anche dal punto di vista della definizione delle competenze.

Questo disegno di legge non è perfetto; l'impianto di fondo è discreto, ma meriterebbe un'ulteriore riflessione da parte del Governo, soprattutto sulla scorta delle esperienze che vanno maturando a livello istituzionale: si tenga conto, ad esempio, delle regioni, degli enti locali e dell'esigenza del rispetto di queste sfere di autonomia. Pur tuttavia, dal punto di vista politico generale, è interesse del Paese avere una legge quadro che consenta al Governo di marciare più speditamente anche nella definizione dei rapporti pendenti. Questo è il motivo principale per cui il Gruppo democristiano ritiene di dover facilitare l'approvazione del disegno di legge così come pervenuto dalla Camera dei deputati.

J A N N E L L I. Noi socialisti considero il problema di carattere politico generale che è alla base di questa normativa, riteniamo che il disegno di legge all'esame, pur non essendo perfetto, tuttavia — complessivamente — soddisfi le esigenze di tutto il pubblico impiego. Inoltre, siamo convinti che questo provvedimento debba essere varato il più presto possibile da questo ramo del Parlamento al fine di dare una maggiore certezza ai rapporti esistenti nel pubblico impiego.

B O N I F A C I O. Signor Presidente, ho presentato — come è noto — alcuni emendamenti su aspetti nodali del disegno di legge che, se accolti, non avrebbero minimamente intaccato la struttura di fondo della legge quadro, ma ne avrebbero corretto tuttavia alcune patenti distorsioni di carattere costituzionale. Devo fare al riguardo una duplice constatazione. In primo luogo, le ragioni che esposi a motivazione degli emendamenti non sono state contestate da alcun Gruppo politico; in secondo luogo,

sembra riconosciuta da tutti la necessità che questo disegno di legge venga approvato il più presto possibile, in modo da dare un valido contributo nel settore, assai rilevante, della problematica dei rapporti tra il mondo della politica e il mondo sindacale. Da questa duplice constatazione, e in una certa misura soggiacendo alla forza della politica, dichiaro la mia disponibilità a ritirare tutti gli emendamenti presentati.

Prima di concludere, però, vorrei fare un'ultima considerazione. Proprio perchè le argomentazioni e le motivazioni da me apportate non sono state contestate da alcuno, gli emendamenti restano storicamente ad evidenziare l'esistenza di un rilevante problema, così come degne di attenzione sono tutte le questioni inerenti ai rapporti tra Costituzione e legge ordinaria. Al riguardo, ritengo che il discorso sul rispetto dei rapporti costituzionali tra Stato e regioni non possa e non debba subire una grave involuzione. Il fatto stesso che in questa occasione tutti i Gruppi abbiano dovuto, in fondo, riconoscere la fondatezza delle argomentazioni da me esposte, può servire a non vedere in questo provvedimento un'altra tappa di quella involuzione del disegno costituzionale che, purtroppo, ha già caratterizzato molti altri atti legislativi.

Inoltre, vorrei proporre alla Commissione la votazione di un preciso ordine del giorno che impegni il Governo a valutare in tempi accelerati i problemi di fondo emersi dalla relazione del senatore Colombo, dalla discussione generale e, infine, dai miei emendamenti ed a presentare, se necessario, un disegno di legge che corregga almeno gli aspetti di più dubbia legittimità costituzionale. In questo modo, si raggiungerà il duplice scopo di approvare in tempi rapidissimi il disegno di legge, così come pervenuto dalla Camera dei deputati, e di mantenere aperto il discorso su problemi che meritano di essere ulteriormente discussi.

Lo schema di tale ordine del giorno potrebbe essere il seguente:

« La 1^a Commissione permanente del Senato,

ritenuto che dalla relazione introduttiva, dalla discussione generale e dalle pro-

poste di emendamento relative al disegno di legge n. 1952 emergono problemi di rilevante importanza;

considerato che, nel contempo, risulta urgente l'adempimento di quanto previsto nell'ordine del giorno votato dal Senato l'11 luglio 1980, al fine di contribuire al rinnovamento del settore del pubblico impiego,

impegna il Governo ad una sollecita ed approfondita riflessione sui problemi ai quali il presente ordine del giorno si riferisce e alla presentazione, a tempi brevissimi, di un disegno di legge volto alle correzioni che appaiano necessarie ».

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, il dibattito travagliato svoltosi su questo disegno di legge ha fatto maturare una decisione politica che io giudico altamente positiva. Per quanto riguarda l'impiego pubblico regionale, ad esempio, si fa riferimento, nella legge quadro, alle intese, agli accordi, alle prassi sindacali, ai protocolli Stato-Regione stipulati in passato, i quali prevedevano un raccordo dell'impiego pubblico regionale sia con lo Stato che con gli enti locali. Questo era possibile sia perchè il passaggio delle funzioni statali alle regioni comportava un trasferimento di mezzi e di personale, sia perchè il rapporto tra regioni ed enti locali doveva basarsi prevalentemente sulle deleghe e sulla possibilità che personale regionale e comunale lavorasse fianco a fianco, fatto che comportava una perequazione retributiva complessiva ed una armonizzazione dei trattamenti. Quindi, la logica della prassi sindacale nelle trattative in materia di impiego pubblico regionale trova conferma nella filosofia di questo provvedimento il quale obbedisce, nel contempo, anche ad esigenze di programmazione della politica retributiva del pubblico impiego.

In ogni caso, ci riserviamo di esprimere una valutazione complessiva sul disegno di legge che, pur con tutti i difetti e con tutti i miglioramenti che si possono auspicare, costituisce tuttavia uno strumento valido per portare avanti una politica di risanamento nel settore del pubblico impiego e per introdurre, insieme alla contrattazione, un quadro di riferimento che abbia un saldo

ancoraggio con le esigenze di perequazione retributiva dei trattamenti e di superamento delle giungle retributive e settoriali esistenti.

In conclusione, quindi, come Gruppo comunista, valutiamo positivamente l'esigenza, emersa in questa seduta, di una tempestiva definizione della normativa in esame e ci riserviamo di intervenire più approfonditamente sui singoli punti in sede di apprezzamento complessivo.

P A V A N . Signor Presidente, faccio riferimento alle osservazioni da me svolte in sede di discussione generale, in base alle quali avevo predisposto emendamenti ad alcuni punti del disegno di legge in esame che ritenevo essenziali per un giusto equilibrio del provvedimento stesso e pertanto, a prescindere dalle valutazioni fatte dalla maggioranza circa l'opportunità politica di approvare questo provvedimento senza modificazioni, e pur ritenendo che esso sia, nel suo insieme, uno strumento valido, ribadisco le perplessità già avanzate. Secondo me, infatti, poichè alcune norme di questo disegno di legge si discostano dalla prassi esistente, si corre il rischio di creare occasioni per controversie in tutto il settore del pubblico impiego. In alcuni comparti, infatti, vi sarà una maggiore conflittualità in quanto poniamo mano a modifiche che toccano anche l'aspetto dei rapporti tra Governo e confederazioni sindacali, nonchè altre realtà sindacali esistenti nel Paese.

Non condivido, inoltre, la prassi qui instauratasi secondo cui non potrebbero — in sostanza — apportarsi modifiche ai provvedimenti legislativi licenziati dalla Camera dei deputati. Ogni qualvolta, infatti, ci muoviamo in senso contrario ci si accusa di voler affossare le leggi approvate dall'altro ramo del Parlamento.

È una questione che, in questo ramo del Parlamento, è stata affrontata più volte; spesso ci siamo trovati di fronte alla necessità di approvare *tout court* provvedimenti provenienti dalla Camera perchè, altrimenti, qualsiasi modifica sarebbe stata interpretata dall'opinione pubblica come una volontà di affossamento della normativa stessa.

1^a COMMISSIONE

63° RLSOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

Esprimo, quindi, voto favorevole soltanto perchè faccio parte anche io della maggioranza, pur avendo moltissimi dubbi a prescindere dalla posizione assunta dal mio Gruppo; è, questa, una dichiarazione personale che ho ritenuto giusto fare.

LA RUSSA VINCENZO. Anch'io, molto a malincuore, ritiro gli emendamenti da me presentati riguardanti il personale sanitario. Tali emendamenti, però, rimangono agli atti e poichè credo che un provvedimento così complesso avrà bisogno in parecchi punti di regolamenti attuativi e di circolari di interpretazione, nell'ambito di tale processo interpretativo ed attuativo questi emendamenti, che ritengo importanti, riguardanti il personale sanitario, potranno essere ancora utili.

BRUGGER. Insisto sull'emendamento da me presentato, soppressivo del secondo comma dell'articolo 1. Ho già una volta illustrato tale emendamento e torno a dire che il secondo comma dell'articolo 1 è incostituzionale; esso, infatti, lede i principi costituzionali per il fatto che dichiara di introdurre, in un testo di legge che non è di « grande riforma », principi riformatori che non sono tali. Insisto, perciò, nel richiedere che si voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 1 e faccio anche presente che, mantenendo immutato il testo del disegno di legge, esso, se approvato, sarà in futuro molto probabilmente oggetto di impugnazione avanti alla Corte costituzionale. Vogliamo questa impugnazione? Credo di no.

Sono inoltre dell'avviso che, pur se il testo è stato già licenziato dalla Camera dei deputati, possiamo anche approvare degli emendamenti. È lo stesso altro ramo del Parlamento che ci insegna tale modo di procedere; spesso, disegni di legge da noi approvati tornano al Senato irriconoscibili. Faccio un esempio, quello della legge n. 308 del 1982 « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi » che, durante l'iter di approvazione, fu completamente stravolta

alla Camera dopo che era stata approvata dal Senato. Perchè, quindi, dobbiamo preoccuparci nel modificare il disegno di legge al nostro esame che, ripeto, per quanto attiene al secondo comma dell'articolo 1, se verrà approvato così com'è, sarà sicuramente oggetto di impugnazione avanti la Corte costituzionale?

Messe in luce tali questioni, prego, in subordine, la Commissione di dirmi quali dei principi contenuti in questo provvedimento di legge possono essere considerati norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

MODICA. Condivido la valutazione politica già esposta, per quanto riguarda il mio Gruppo, dal senatore Maffioletti circa l'opportunità di approvare ora il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Non mi dilungo sulle ragioni che stanno a favore di questa scelta; tuttavia non mi sfugge che, nella valutazione delle riserve che alcuni colleghi stanno avanzando circa tale opportunità, convivono momenti diversi e di diverso peso. Alcuni rilievi, per quanto importanti, sono effettivamente di carattere secondario, come quelli sottolineati dai senatori Pavan e La Russa a proposito degli utili perfezionamenti che si sarebbero potuti apportare alle norme. Ritengo che, qualora tali perfezionamenti siano dimostrati necessari dall'applicazione di questo disegno di legge, non sarà certamente difficile per il Parlamento intervenire per integrare, correggere e migliorare con successivi provvedimenti l'intera normativa.

Altri rilievi, invece, come quelli mossi dai senatori Bonifacio e Brugger, hanno una diversa pregnanza perchè investono motivi che attengono alla costituzionalità del provvedimento. Su questi aspetti a me sembra che ancora una volta sarà l'applicazione del provvedimento la sede di verifica più appropriata. Non vi è dubbio che, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, la potestà legislativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione stessa non può essere loro sottratta dalla legge ordinaria, in quanto tale pote-

stà è ad esse assegnata in base all'articolo 117 della Costituzione.

Perciò, essendo fatta esplicitamente salva dall'articolo 2 del provvedimento la riserva di legge a favore non soltanto dello Stato ma anche delle regioni rispetto a tutta la parte che è stata delegificata e affidata agli accordi sindacali, sarà nell'applicazione di tale articolo 2 che verificheremo nei fatti se la legislazione regionale potrà muoversi nel rispetto della Costituzione, ivi compreso il rispetto dei principi fondamentali indicati dal disegno di legge al nostro esame. Penso che vi siano le condizioni per le regioni a statuto ordinario, grazie alla presenza dell'articolo 2 e all'ampia sfera di materie che è stata riservata alla legge, di legiferare secondo i principi costituzionali.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, mi pare che il significato da attribuire al secondo comma dell'articolo 2 non possa essere quello di una definizione che preclude la possibilità, già rilevata, del resto, dal senatore Brugger, dell'eventuale contestazione del giudizio in esso contenuto, cioè che si tratti di riforme economico-sociali della Repubblica. Tale contestazione sarà sempre possibile da parte di coloro che intendano ricorrere contro questa formulazione. In tal caso, vi sarà un dibattito davanti alla sede competente a dirimere questioni di questo genere (cioè la Corte costituzionale) per sapere se — effettivamente — le disposizioni del disegno di legge in esame costituiscano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica oppure no.

Mi auguro che a tale punto non si debba arrivare, nel senso che l'applicazione del provvedimento anche nelle regioni a statuto speciale, grazie sempre alla riserva di legge prevista dall'articolo 2, consenta alle predette regioni di legiferare nell'ambito dei valori che vengono fissati dal disegno di legge in esame, senza dover incorrere in contestazioni da parte dello Stato e, quindi, in ricorsi alla Corte costituzionale contro le leggi regionali o provinciali emanate in applicazione della presente normativa.

Ad ogni modo, sulla base di queste esperienze che soltanto col tempo potremo ac-

quisire, si potrà valutare l'opportunità, a proposito di eventuali controversie di questa natura, del suggerimento del senatore Bonifacio di non lasciare soltanto alla Corte costituzionale la decisione su tali controversie, in base anche alla richiesta che più volte la Corte stessa ha formulato nei confronti del Parlamento in materia di definizione dei principi fondamentali. La Corte, infatti, ha affermato che è compito del legislatore stabilire con chiarezza quali principi sono fondamentali e quali no, mentre normalmente tale compito è demandato proprio alla Corte, con ciò investendola di funzioni non proprie, non richieste e chiaramente non gradite. Qualora dall'applicazione del disegno di legge dovessero sorgere questioni di tale natura, sarà opportuno che in sede parlamentare, prima ancora che la Corte sia chiamata a decidere su questioni non sue, si possa provvedere a quelle precisazioni cui ha accennato il senatore Bonifacio.

Tutto ciò, ripeto, appartiene al futuro, ad un processo di sperimentazione e di applicazione che sarà sicuramente lungo. Sono comunque tutte ragioni che non possono certamente impedire l'approvazione immediata del provvedimento al nostro esame che ha valori politici, da tutte le parti sottolineati come preminenti, che ci inducono a dare il nostro consenso al provvedimento stesso.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore alla Commissione.* Il relatore ha già espresso il suo punto di vista sull'articolo 2 e sul disegno di legge nel suo insieme nel corso della relazione introduttiva e della discussione che ne è seguita. A questo punto, sulla base delle dichiarazioni che questa mattina sono state espresse da varie parti, il relatore non può fare altro che rimettersi alla Commissione.

Come relatore ritengo che assuma notevole importanza che la Commissione, che è in sede redigente, quanto meno accompagni l'approvazione del testo del disegno di legge in esame con quella di un articolato ordine del giorno preannunciato dal senatore Bonifacio; ritengo infatti che la presentazione all'Assemblea debba essere fatta

1^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

in modo adeguato perché, diversamente, risulterebbe strana una decisione che, tenendo conto del merito di alcuni problemi di una certa rilevanza che rimangono aperti, tuttavia desse luogo ad una approvazione unanime o quasi del testo legislativo come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Esiste, comunque, un problema di ordine pratico in quanto, per una serie di impegni di carattere politico e personale, mi trovo nella impossibilità di seguire sia lo studio e la formulazione di un ordine del giorno, sia la stesura della relazione all'Assemblea. Mi vedo, quindi, costretto a pregare il Presidente di voler incaricare un altro commissario di questo compito.

P R E S I D E N T E . Desidererei invitare il senatore Colombo a tentare di rivedere l'organizzazione dei propri impegni, dato che soltanto questa è la ragione della sua rinuncia a svolgere le funzioni di relatore.

Aggiungo che se la Commissione dovesse approvare il testo del provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera, ciò non significa che il Senato intenda « appiattirsi » o sminuire il suo ruolo, rispetto all'altro ramo del Parlamento.

Ripeto, se ad una approvazione pura e semplice del provvedimento si dovesse giungere, non dobbiamo dimenticare altre ragioni prioritarie e prevalenti che ci permettono di non avvertire alcun complesso di inferiorità nei confronti dell'altra Camera.

S A P O R I T O . Era mia intenzione dire la stessa cosa, e lo stesso relatore, nella sua esposizione introduttiva, ha segnalato la molteplicità dei temi e dei dubbi che possono indurre la Commissione a giungere alla conclusione così chiaramente precisata dal Presidente.

Mi permetto a questo punto di pregare anch'io il senatore Colombo di voler riferire all'Assemblea sul testo in esame, per metterne in evidenza tutti i profili e per chiarire le perplessità emerse durante la discussione. Dico questo perché ritengo che una rinuncia all'ultimo momento potrebbe indurre qualcuno ad attribuirle un signifi-

cato politico che non vuole avere, ma soprattutto verrebbe meno al dibattito in Assemblea quell'apporto di esperienza e di conoscenza delle problematiche in esame che questa Commissione, invece, desidera sia messa in luce. Abbiamo detto che se all'atto della verifica dell'attuazione del provvedimento qualcosa si dovrà fare, questo sarà compito del Governo e delle forze politiche che dovranno intervenire per correggerne le eventuali distorsioni. È, dunque, un bene che tutti gli aspetti che il relatore ha così egregiamente e puntualmente illustrato riguardo al provvedimento rimangano agli atti del Parlamento per costituire la base di eventuali correzioni che dovessero ritenersi indispensabili al momento, ripeto, in cui il provvedimento stesso troverà concreta esecuzione.

S C H I E T R O M A , ministro per la funzione pubblica. Onorevole Presidente, con grande rispetto ho preso atto delle preoccupazioni emerse nel corso del dibattito e delle conclusioni che ne sono scaturite.

Il discorso è stato lungo e ritengo sarà altrettanto lungo in Assemblea; non dobbiamo tacere o nascondere nulla di quello che pensiamo, anche in modo problematico, su una serie di numerose e gravi questioni, ma non me la sento, tuttavia, di dire che l'altro ramo del Parlamento ha discusso in modo superficiale questo provvedimento, perché la discussione è andata avanti proficuamente per ben tre anni sull'argomento!

M A N C I N O . Forse, un po' troppo!

S C H I E T R O M A , ministro per la funzione pubblica. Ripeto, questo sta proprio a dimostrare la serietà con cui l'intera questione è stata seguita.

Il fatto che il provvedimento si trovi in una fase « incandescente » dei rinnovi contrattuali rappresenta solamente un aspetto che giustifica le preoccupazioni politiche di questa Commissione e, in definitiva, questo è stato confermato dallo stesso senatore Bonifacio.

Per quanto riguarda l'articolo 15, per esempio, con fatica tento di far comprendere che

1^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

le controparti sono controparti per modo di dire, perchè un impiegato pubblico non è controparte del Governo; che, ancora, per quanto riguarda le disponibilità economiche (e non solamente per questo) l'impiegato pubblico si trova di fronte non solo il Governo ma anche il Parlamento.

Mi sforzo inoltre di fare comprendere che non è l'Esecutivo, ma il Parlamento che detta le linee generali di politica economica. La normativa dell'articolo 15, dunque, dà grande forza a questa mia affermazione con la quale intendo solo ricordare a tutti che dietro al Governo vi è sempre il Parlamento quando si giunge all'approvazione di un provvedimento.

Per quanto concerne l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Bonifacio sono pronto ad accettarlo, se la Commissione ritiene di farlo proprio, anche perchè l'articolo 16 di questo provvedimento impegna il Governo a riferire al Parlamento a mezzo della relazione allegata alla relazione previsionale e programmatica. Si tratta di adempimenti che qualificano maggiormente la legge quadro la quale restituisce al Parlamento la guida della politica sul pubblico impiego che inciderà, a sua volta, sulla politica economica. Infatti, immettere sul mercato in un momento come questo seimila miliardi destinati al pubblico impiego credo sia una deliberazione, di competenza del Parlamento, di non poco rilievo.

Per questo motivo mi sembra doveroso mettere nella giusta evidenza quella parte dell'articolo 1 che vuole che tutte le amministrazioni dello Stato siano impegnate a rispettare i limiti e le normative adottate dal Parlamento.

Il senatore Pavan giustamente ha fatto riferimento alle esperienze che noi stiamo vivendo: sono estremamente significative! Mi fa piacere che ci sia un testimone di « prima mano » in grado di far presente alla Commissione quali siano le difficoltà che incontriamo nei negoziati in corso.

A questo punto pregherei il senatore Bonifacio — perchè è logico che ritorneremo sull'argomento dopo l'esperienza di due, tre, quattro, o più mesi di applicazione della legge — di far riferimento nel suo ordine del

giorno non alla frase « a tempi brevissimi » bensì a quella « a tempi brevi » perchè, altrimenti, « tempi brevissimi » potrebbe anche significare domani o la settimana prossima!

È invece estremamente utile fare questa esperienza perchè, innanzitutto, è utile vedere come si inserisce la legge quadro sul pubblico impiego in questa fase « incandescente » delle trattative per poi affrontare meglio, se del caso, i problemi delicatissimi, di ordine costituzionale, che si potranno prospettare in materia.

M O D I C A . Non so come gli altri senatori appartenenti al mio Gruppo si orienteranno sull'ordine del giorno del senatore Bonifacio; desidero però esprimere qualche perplessità proprio in relazione a quanto ho detto prima.

A me pare che l'eventuale insorgere di problemi del tipo accennato nell'ordine del giorno dovrà essere verificato sulla base del processo di applicazione del provvedimento di legge a tempi non brevissimi, ma sicuramente neanche a tempi brevi, a mio parere. Ci vorrà un processo di applicazione della durata di qualche anno, e sarà da questo processo che scaturirà un eventuale altro provvedimento. Quindi, impegnare il Governo a predisporlo subito, senza sapere su quale base, mi sembra una cosa impropria. A parte il fatto che non capisco per quale motivo eventuali iniziative legislative dovrebbero essere assunte solo dal Governo perchè, se sorgessero problemi che richiederebbero un'iniziativa legislativa, potremo essere noi stessi a proporla.

B O N I F A C I O . Desidero fare una precisazione. L'ordine del giorno preannunciato volutamente fa riferimento generico ai problemi emersi dalla relazione, dagli emendamenti, dalla discussione, perchè se avessi dovuto scendere — caro senatore Modica — ad un esame dei singoli problemi, avrei dovuto esprimermi in termini molto duri. Ad esempio, il secondo comma dell'articolo 1 di questo provvedimento non richiede nessuna sperimentazione perchè se ne dia un giudizio negativo: questa è la verità! A prescindere dal-

l'espressione relativa alle grandi riforme economiche e sociali, che utilizza uno strumento abnorme per conculcare le competenze costituzionali delle regioni a statuto speciale, di queste ultime, in tutto il contesto del provvedimento, non si fa più menzione! La formula generica serve solo a coprire l'invasione di competenza.

Sono disponibile a cambiare, nell'ordine del giorno, il « brevissimi » in « brevi », ma non sono disposto a dire che bisogna attendere la sperimentazione, perchè ci sono alcuni problemi, tra i quali quelli cui ho fatto riferimento, che non hanno alcun bisogno di sperimentazione.

Per quanto riguarda il secondo punto (quello che sollecita il Governo alla presentazione di un provvedimento di legge) è verissimo che noi abbiamo l'iniziativa legislativa, ma ciò non esclude l'utilità di un'impegno del Governo. nell'ordine del giorno dell'11 luglio 1980 ci muovemmo proprio in siffatta ottica.

M A N C I N O . Signor Presidente, avverto qualche difficoltà nell'intervenire subito dopo il senatore Bonifacio, in quanto mi sento di condividere — almeno parzialmente — quanto affermato dal senatore Modica.

Siamo innanzi ad un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e abbiamo una nostra autonomia; d'altronde di questo provvedimento è giusto denunciare lacune che bisogna colmare, non dico « a tempi brevissimi », ma sicuramente « a tempi brevi ».

Sulla scorta dei non sempre facili rapporti fra i due rami del Parlamento, la storia di questo provvedimento — quando si farà — terrà conto anche di un'approvazione non del tutto entusiasta. Se non esiste una posizione di adesione, non dico formale ma sostanziale, rispetto al contesto del provvedimento, la questione è comunque rettificabile. Comprendo che esso contiene delle distorsioni e delle lacune, però se noi accettassimo il suggerimento del senatore Modica, che è quello di passare attraverso una necessaria sperimentazione, otterremmo come risultato un maggiore impegno del Governo, anche sulla base di una trattativa che è in corso con

le organizzazioni sindacali, nel settore nevralgico del pubblico impiego; lo impegneremmo ad una maggiore riflessione, a proporre delle rettifiche per superare distorsioni, soprattutto di carattere istituzionale, che sono state lamentate, e a tenere conto di alcuni vuoti. A questo proposito, il collega Pavan ha fatto riferimento ad alcuni vuoti anche di rappresentatività nel poliedrico mondo del lavoro pubblico.

Esiste, quindi, anche questa problematica che noi affidiamo alla considerazione del Governo.

Vorrei dunque pregarla, signor Presidente — ed anche il senatore Bonifacio ci deve aiutare — di guardare alla questione in termini problematici escludendo drastici giudizi sul disegno di legge; inoltre, sottoporrei anche il contenuto dell'ordine del giorno alla valutazione del Presidente.

Al riguardo, vorrei far notare che mentre vi sono ordini del giorno che esprimono messaggi a futura memoria, quello del senatore Bonifacio ha un'attualità che, in un certo senso, potrebbe generare, nei nostri confronti, rimpioveri ed obiezioni. Si potrebbe infatti osservare che, essendo la Camera ed il Senato pari-valenti, ognuno dei due rami deve conservare intera la potestà di correggere distorsioni normative operate dall'altro ramo.

In astratto ciò è esatto: epperò tutti conosciamo bene le ragioni politiche generali che consigliano di intervenire prontamente con una normativa nella gestione di una contrattazione estremamente difficile.

P A V A N . Signor Presidente, vorrei premettere innanzitutto che l'ordine del giorno non è uno strumento in cui io riponga eccessiva fiducia, e i fatti lo confermano. Ad esempio, l'ordine del giorno relativo alla legge n. 312 del 1980 per tre quarti deve essere ancora preso in considerazione. Circa poi il problema relativo alla necessità di sperimentazione in alcuni settori, ritengo che siano necessari non solo tempi brevissimi ma, addirittura, immediati. Approviamo pure oggi questo disegno di legge, ma domani dovremo predisporre un nuovo provvedimento che ne modifichi le parti meno soddisfacenti. A

tale proposito, ricordo, ad esempio, l'articolo 9 con cui aboliamo una normativa esistente senza sostituirla con nessun'altra disciplina e l'articolo 31 in cui stabiliamo che gli accordi scadono il 31 dicembre 1984, in contrasto con quanto previsto, invece, dall'accordo sul costo del lavoro firmato con le organizzazioni sindacali. Quindi, noi fissiamo con legge che gli accordi hanno una scadenza e poi, a livello sindacale, ne fissiamo delle altre. Personalmente ritengo che questo sia un modo incongruente di operare e che queste norme vadano modificate al più presto. Dico questo non per fare polemica, in quanto una scelta è già stata fatta ed io ho espresso il mio parere in proposito, ma per ribadire la necessità di trasformare l'espressione « a tempi brevissimi » nell'altra « a tempi immediati », essendo questo — secondo me — l'unico modo per correggere l'incongruenza di alcune scelte operate con questo provvedimento di legge.

P R E S I D E N T E . Vorrei accennare ad una possibile modifica dell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Bonifacio nel senso di impegnare il Governo « ad una sollecita ed approfondita riflessione sui problemi ai quali il presente ordine del giorno si riferisce, anche per le iniziative legislative che si rendessero necessarie ». In questo modo verrebbero eliminate le parole « e alla presentazione, a tempi brevissimi, di un disegno di legge volto alle correzioni che appaiono necessarie », che tante perplessità hanno causato tra i commissari.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, vorrei ricordare brevemente che questo disegno di legge è già al nostro esame da alcuni mesi e che mai è prevalsa la regola in base alla quale si considera la « seconda lettura » di un provvedimento un fatto puramente meccanico.

Nel Gruppo comunista tale impostazione non ha mai prevalso; infatti, come i colleghi ricorderanno, noi, con molto rispetto, ci siamo impegnati a confrontarci sugli emendamenti e sulle questioni più delicate, sforzandoci di contribuire alla loro soluzione. Tuttavia, la difficoltà della materia, l'equilibrio

dello schema legislativo, le esigenze obiettive che stanno dietro al problema di questa legge quadro, ci hanno convinti della necessità di una sua rapida approvazione; il nostro, quindi, è un giudizio politico equilibrato.

L'ordine del giorno preannunciato dal senatore Bonifacio, invece, rischia di essere in contraddizione sia con questo giudizio equilibrato, sia col voto positivo che la Commissione si accinge a dare al provvedimento, che consideriamo sostanzialmente positivo. Semmai, si potrebbe pensare ad un ordine del giorno relativo alla prima fase di applicazione delle normativa dalla quale, con ogni probabilità, potrebbero scaturire successive modificazioni, cosa del resto affidata al corso normale degli eventi.

Espresso in questi termini, si può dunque formulare un ordine del giorno che, con ponderazione, riconduca i problemi considerati sotto il profilo delle esigenze poste poc'anzi dal senatore Pavan. Quest'accordo sindacale pone questioni di coordinamento della politica retributiva del pubblico impiego, di armonizzazione delle scadenze contrattuali che, però, non riguardano il provvedimento in discussione, bensì le linee di politica generale da seguire, tanto è vero che tale accordo, pur riferendosi al settore privato, riguarda anche i contratti del pubblico impiego.

È pertanto necessario, in relazione alla politica generale del Paese, che gli indirizzi parlamentari in materia siano esposti correttamente sul piano istituzionale, tenuto conto che approviamo la presente legge quadro convinti che costituisca un fatto positivo. Da questo punto di vista un nostro ordine del giorno potrebbe essere inserito in questo quadro di coordinamento, di armonizzazione della politica del pubblico impiego: dare indirizzi positivi al Governo in questa direzione è, infatti, uno dei nodi essenziali della politica economica del Paese.

Dunque, riflettiamoci sopra e, se del caso, prepariamo un ordine del giorno che abbia corpo, che abbia sostanza e non sia in contraddizione con il voto che ci accingiamo a dare e che, ripeto, pur con tutte le ombre, è un voto positivo perchè crediamo al lavoro svolto per anni per far sì che nel pubblico impiego prevalga una logica di armonizzazio-

ne tra le esigenze della pubblica amministrazione e la politica economica complessiva del Paese. Se ci scostassimo da questa impostazione, allora faremmo prevalere le eccezioni, le obiezioni e, quindi, non varrebbe più la pena di votare questo disegno di legge; se ciò risultasse una specie di coartazione, di violenza sarebbe una cosa che non faremmo mai.

N O C I . Anche il Gruppo socialista dà una valutazione positiva di questo disegno di legge. Ci rendiamo conto infatti che, in seno ad un provvedimento per noi assolutamente positivo, possono esservi alcune lacune (di qui l'esigenza di alcuni miglioramenti), ma non riteniamo che questo aspetto debba essere preminente. Nel caso in questione, il nostro voto positivo è una conferma del buon lavoro svolto anche dalla Camera dei deputati, pur riconoscendo l'esistenza nel testo di alcune zone d'ombra. Ad esempio, il secondo comma dell'articolo 1 ha una formulazione che lascia perplessi i costituzionalisti, però proprio quella formulazione — sia pure non felice — conferma che l'Italia è uno Stato unitario e non federativo. Questo è il vero senso da attribuire alla norma, ed è molto importante che esso si ritrovi in un provvedimento che introduce principi di migliore perequazione nel campo normativo contributivo e retributivo; un provvedimento che, per la prima volta in Italia, contiene anche importanti elementi di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego; un provvedimento che ha fatto proprie le esperienze degli ultimi anni cercando di cogliere i punti maggiormente delicati della conflittualità, del contenzioso che si sta manifestando nel nostro Paese attraverso lo scontro tra le parti sociali.

Sono fatti assolutamente positivi: e il nostro è un voto dato con convinzione. Siamo a disposizione per partecipare all'elaborazione di un ordine del giorno che, pur riconoscendo l'esistenza di lacune, sottolinei che il testo in esame rappresenta una riforma di notevole importanza; basterebbe, a tal proposito, l'articolo 27 a significarne il va-

lore. Nell'ambito di un ordine del giorno di questa natura, il riconoscimento dell'esistenza di lacune trova il nostro consenso; un ordine del giorno che, in sostanza, faccia apparire l'approvazione di questo disegno di legge fatta quasi *ob torto collo*, non trova invece consenziente il Gruppo socialista.

N E R I . Non sono d'accordo sull'ordine del giorno preannunciato dal senatore Bonifacio, non tanto riguardo al merito, ma perchè mi sembra che, mentre stiamo valutando questo disegno di legge fondamentale che ha certamente dei grossi meriti, ci accorgiamo — è emerso nel corso della discussione — che ci sono già delle cose che devono essere necessariamente corrette, se non vogliamo che questo stesso disegno di legge provochi subito dei danni. Questo è stato rilevato in maniera egregia dal senatore Bonifacio, dal senatore Brugger e, per altri aspetti, dal senatore Pavan, oltre che da tutti gli altri colleghi che sono intervenuti. Quindi, aspettare di sperimentare la normativa per vedere quali danni provocherà, sapendo fin d'ora che certamente ne provocherà, è cosa contraddittoria. Capisco, però, che siamo costretti per una serie di ragioni e valutazioni politiche a comportarci diversamente. Credo sia mal interpretato il problema dell'ossequio all'altro ramo del Parlamento. Mi sembra che le ragioni siano di altra natura: io voterò a favore di questo disegno di legge, ma mi permetto di protestare contro un metodo che ritengo inaccettabile se vogliamo legiferare in maniera corretta.

P R E S I D E N T E . Prima di proseguire, occorre chiarire una volta per tutte il problema ora accennato dal senatore Neri. Qui tutti protestano, però nessuno ha dichiarato di mantenere i propri emendamenti, a parte il senatore Brugger, quasi che l'approvazione pura e semplice del disegno di legge come viene dalla Camera dei deputati sia imposta da qualcuno e non risponda, invece, ad una valutazione di carattere politico generale. Se i commissari rimangono fermi nelle proprie valutazioni negative, allora presentino degli emendamenti, li illustrino e li voti-

no. Questo disegno di legge non deve passare come un'imposizione esterna di qualcuno che voglia fare da « turiferario » della Camera dei deputati! Tutti sappiamo — lo ha detto anche il Ministro — che vi sono considerazioni politiche generali che consigliano di adottare questa soluzione, ma non è possibile che ad ogni passo ci dica che « noi Senato vogliamo o dobbiamo eseguire, caporali ubbidienti, gli ordini del comandante Camera dei deputati »!

S A P O R I T O . Intervengo riferendomi soprattutto a ciò che ha detto il senatore Maffioletti che ha posto in evidenza la necessità, se mai bisogna formulare un ordine del giorno, di agganciarlo al problema di un'armonizzazione di questo disegno di legge, che attiene al pubblico impiego, con tutta la materia del costo del lavoro.

Mi sembra che l'ordine del giorno dal senatore Bonifacio non sia specifico, ma sia invece generico — in senso positivo — in quanto, nella prima parte, dice che, tenuto conto dei moltissimi problemi che emergono dall'esame di questo disegno di legge, evidenziati dagli interventi tanto del relatore quanto di tutti gli altri colleghi, è necessario che questo disegno di legge, nato prima dell'accordo sul costo del lavoro, sia oggetto di una riflessione da parte del Governo e delle forze politiche, anche per le necessarie iniziative di armonizzazione. Mi sembra che l'ordine del giorno contenga la preoccupazione cui si riferiva il senatore Maffioletti: anzi, è una notazione essenziale, in quanto ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è nato in un contesto diverso da quello in cui lo approviamo.

Ritengo pertanto che l'ordine del giorno del senatore Bonifacio venga incontro alle necessità sollevate dal senatore Maffioletti e che vada, quindi, accolto proprio per tutti questi obiettivi che si propone di raggiungere.

LA RUSSA VINCENZO . Mi sembra che l'intervento del presidente Murmura sia stato quanto mai opportuno. Un conto è dire che gli emendamenti vengono

ritirati in quanto considerati secondari rispetto ad un disegno più ampio che è quello di approvare il provvedimento, di farlo diventare legge dello Stato; ed altro conto è dire che esistono quasi gruppi di pressione estranei al Parlamento, cosa per cui noi dobbiamo addirittura protestare! Se così fosse, infatti, ritenerei davvero opportuno un intervento della Commissione; si potrebbe persino sospendere la discussione, quasi che il Parlamento non fosse sovrano nel decidere.

Ho ritirato i miei emendamenti ritenendoli secondari rispetto al disegno di approvare il provvedimento. Se li avessi ritenuti, viceversa, prioritari o avessi ritenuto che questo disegno di legge creerà sicuramente dei problemi e provocherà dei danni, non solo non li avrei ritirati, ma avrei votato contro l'intero disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli precedentemente accantonati. Ne do lettura.

TITOLO I

ASSETTO DELLA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.

I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

1ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

Ricordo che a questo articolo è stato presentato dal senatore Brugger un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Brugger, tendente alla soppressione del secondo comma.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

E approvato.

Art. 2.

(Disciplina di legge).

Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;

3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;

4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;

5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;

7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;

8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;

9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

E approvato.

Art. 3.

(Disciplina in base ad accordi)

Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

E approvato.

L'articolo 4 è stato già approvato il 18 gennaio 1983.

Passiamo all'articolo 5:

Art. 5.

(Comparti)

I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12.

La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.

Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.

Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.

E approvato.

Art. 6.

(Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo)

Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.

I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.

La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.

Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei ministri.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei ministri.

Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

E approvato.

Gli articoli 7 e 8 sono stati già approvati nella ricordata seduta.

Passiamo all'articolo 9:

Art. 9.

(Accordi sindacali per i dipendenti del servizio sanitario nazionale)

Per quanto concerne gli accordi sindacali dei dipendenti delle Unità sanitarie locali (USL) si applicano le norme e i procedimenti della presente legge. È abrogata ogni contraria disposizione.

È approvato.

Art. 10.

(Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti)

Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.

Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti.

È approvato.

Art. 11.

(Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego)

Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi

ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.

Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica amministrazione, i seguenti elementi:

- a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
- b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
- c) la quantificazione della spesa.

Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei conflitti di lavoro.

Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che, in ogni caso, prevedano:

- a) l'obbligo di preavviso non inferiore a 15 giorni;
- b) modalità di svolgimento tali da garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

MAFFIOLETTI. Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista nella votazione dell'articolo 11.

1^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

PRESIDENTE. Poichè in nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Art. 12.

(Accordi sindacali intercompartimentali)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonchè i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.

La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'articolo 7.

La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.

Si applicano le regole procedurali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10.

È approvato.

L'articolo 13 è stato già approvato nella seduta del 18 gennaio.

Pasisamo all'articolo 14:

Art. 14.

(Accordi decentrati)

Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonchè tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11.

Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonchè da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.

Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.

Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti.

È approvato.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonchè gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge.

È approvato.

Art. 16.

(Relazione al Parlamento)

Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro 30 giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione.

È approvato.

TITOLO II

PRINCIPI NORMATIVI DI OMOGENEITÀ

Art. 17.

(Qualifiche funzionali)

Il personale dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali.

Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività la

1^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

vorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilità burocratiche.

Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni.

Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività.

È approvato.

Art. 18.

(Profili professionali)

I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.

È approvato.

Art. 19.

(Mobilità)

Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono.

È approvato.

Art. 20.

(Procedure di reclutamento)

Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste nella valutazione obiettiva del merito dei

candidati accertato mediante l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti alla acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.

Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se relative ad amministrazioni ed enti diversi.

Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di appartenenti a categorie protette.

I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti leggi.

L'assunzione definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza.

È approvato.

Art. 21.

(Formazione e aggiornamento del personale)

La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attività didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

È approvato.

Art. 22.

(Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari)

Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate.

Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.

Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialità.

È approvato.

TITOLO III

TUTELA SINDACALE
DEL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 23.

(Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1979, n. 300)

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché degli articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante l'amministra-

zione di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge citata.

Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge medesima.

È approvato.

Art. 24.

(Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo)

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non disciplinati dai commi seguenti.

L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui al successivo articolo 25.

Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.

Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.

È approvato.

Art. 25.

(Organismi rappresentativi dei dipendenti)

Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge.

È approvato.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

(Disposizioni speciali)

La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle Camere di commercio.

Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.

Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei dirigenti dello Sta-

to ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

S A P O R I T O . Rinunziando alla presentazione di un ordine del giorno sulla materia, intervengo in sede di dichiarazione di voto per ricordare ai colleghi i problemi di alcune categorie, quali i professionisti della pubblica amministrazione — medici, sanitari, avvocati e altri — oltre al problema dei funzionari della carriera direttiva, che avrebbero dovuto trovare nell'articolo 26 una certa valutazione e valorizzazione.

La questione è se includere nell'articolo 26 soprattutto i professionisti ai fini di porre nell'ambito della riserva di legge il loro trattamento. Personalmente, approvo l'articolo 26 così com'è non perchè siano infondate le richieste dei professionisti, ma perchè esso è speculare della situazione esistente. Semmai il problema deve essere affrontato nella legge sulla dirigenza che è attualmente in discussione alla Camera dei deputati.

Invito, pertanto, il Governo e le forze politiche a fare le suddette valutazioni, anche ai fini di una omogeneizzazione della normativa tra Stato e parastato, come è stato sottolineato in un ordine del giorno recentemente approvato da questo ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Art. 27.

(Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica)

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informativi;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti.

E approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 27, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 27-bis.

(Attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

Ai fini dell'elaborazione da parte del Governo di una politica unitaria della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e privato, sotto gli aspetti economico e normativo, in armonia anche con quella degli altri paesi della Comunità europea, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge funzioni di osservatorio generale del mercato del lavoro, effettua i relativi studi e le necessarie indagini di carattere economico e statistico, con particolare riguardo all'esame comparativo della disciplina e delle caratteristiche essenziali dei due tipi di rapporto.

A tal fine presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono istituiti il servizio centrale di economia del lavoro e l'osservatorio per il mercato del lavoro.

Al servizio è preposto, con la qualifica di direttore generale, uno dei consiglieri ministeriali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, numero 479.

Nell'ambito del servizio è costituito un comitato tecnico-scientifico per l'osservatorio, composto da sei esperti nel settore.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvederà all'ordinamento del Servizio centrale ed alla sua organizzazione, anche in divisioni, fermo restando l'attuale numero dei posti delle diverse qualifiche ed in particolare quelli della tabella XV, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

S C H I E T R O M A , *ministro per la funzione pubblica.* Il Governo ritira il proprio emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi, di cui do lettura:

Art. 28.

(Tutela giurisdizionale)

In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533.

Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro 6 mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto.

E approvato.

Art. 29.

(Abrogazione delle disposizioni incompatibili)

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.

1^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino all'emanazione della nuova disciplina.

È approvato.

Art. 30.

(Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato)

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di 36 ore settimanali.

La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.

In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con criteri di flessibilità, turnazioni e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è disposta, sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di criteri generali emanati dal Ministro competente.

È approvato.

Art. 31.

(Norma transitoria per gli accordi in vigore)

Al fine di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al 31 dicembre 1984.

La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Do lettura dell'ordine del giorno preannunciato dal senatore Bonifacio, così come modificato in seguito all'accoglimento della modifica da me in precedenza proposta:

La 1^a Commissione permanente del Senato,

ritenuto che dalla relazione introduttiva, dalla discussione generale e dalle proposte di emendamento relative al disegno di legge n. 1952 emergono problemi di rilevante importanza;

considerato che, nel contempo, risulta urgente l'adempimento di quanto previsto nell'ordine del giorno votato dal Senato l'11 luglio 1980, al fine di contribuire al rinnovamento del settore del pubblico impiego,

impegna il Governo ad una sollecita ed approfondita riflessione sui problemi ai quali il presente ordine del giorno si riferisce, anche per le iniziative legislative che si rendessero necessarie.

(0/1952/1/1)

SCHIETROMA, ministro per la funzione pubblica. Il Governo accoglie l'ordine del giorno del senatore Bonifacio.

BONIFACIO. Chiedo la votazione dell'ordine del giorno.

MAFFIOLETTI. Ritengo che per una più corretta elaborazione dell'ordine del giorno sarebbe necessaria una pausa di riflessione; annuncio pertanto l'astensione del Gruppo comunista dalla sua votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Bonifacio.

È approvato.

1^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (9 febbraio 1983)

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Constatata l'indisponibilità del relatore alla Commissione, senatore Colombo, propongo che tale incarico sia affidato a me medesimo, quale Presidente di questa Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI